



Comune di Fauglia

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3**

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;  
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;  
Vista la Legge regionale toscana del 20 dicembre 1996, n°96 e come modificata dalla legge regionale 41/2015;  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 265 del 6 aprile 2009 e successivi;  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 228 del 6 marzo 2018 ;

### **RENDE NOTO**

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino alle ore 12 del 13 giugno 2018, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° gennaio 2018, ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva al 1° gennaio, fino al 31 dicembre 2018.

Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

#### **Art. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal l'art.3 dello stesso per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

A PENA DI ESCLUSIONE, possono trovare accoglimento le domande di soggetti e nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del presente bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano residente nel Comune di Fauglia e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
2. essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea residente nel Comune di Fauglia e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
3. essere cittadino non aderente all'Unione Europea residente nel Comune di Fauglia e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo a condizione che il richiedente sia in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni

nella Regione Toscana (Art.11, comma 13, D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008). Tali cittadini dovranno elencare in domanda tutti i Comuni e le Province di residenza precedenti alla residenza attuale, se presenti;

4. essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà pubblica (esclusi gli alloggi ERP) o privata, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del Comune di Fauglia, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro;

5. non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nel corso dell'anno 2018 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio;

6. non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);

7. non avere la titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

I cittadini comunitari e extracomunitari dovranno presentare al Comune, entro il 31/12/2018, pena decadenza dalla graduatoria, l'attestazione rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi ad uso abitativo nel loro Paese.

In caso di piena proprietà (100%), usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo di uno o più componenti del nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta. I titolari pro-quota di diritti reali o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno documentare la non disponibilità dell'alloggio. In tale ipotesi i cittadini extracomunitari dovranno presentare al Comune, entro il 31/12/2018, pena decadenza dalla graduatoria, l'attestazione rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti l'indisponibilità dell'alloggio.

Sono esclusi dal richiedere al proprio Paese di origine l'attestazione certificazione di non possesso di proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2018. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno;

8. assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, relativi allo stesso periodo temporale;

9. avere la certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), con incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

#### **FASCIA "A"**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (pari a € 13.192,92=).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

#### **FASCIA "B"**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (pari a € 13.192,92=) e l'importo di € 28.470,83= Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulta fiscalmente a carico.

## **ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

## **ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

L'Amministrazione Comunale in base all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, facendo riferimento all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza i nominativi degli aventi diritto al contributo ai fini del predetto controllo. Anche a tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

## **Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l'eventuale opposizione sono disponibili presso il Comune di Fauglia Piazza Trento e Trieste 4 e sul sito web del Comune di Fauglia [www.comune.fauglia.pi.it](http://www.comune.fauglia.pi.it)

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, complete di tutti i dati richiesti e corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Fauglia e debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando a pena di esclusione secondo una delle seguenti modalità:

- presso l'Ufficio protocollo del Comune di Fauglia in piazza Trento e Trieste 4 (Fauglia)
- mediante invio per posta raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Fauglia in piazza Trento e Trieste 4 (Fauglia).
- mediante posta certificata al seguente indirizzo: [comune.Fauglia@postacert.toscana.it](mailto:comune.Fauglia@postacert.toscana.it)

## **ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

L'Ufficio Casa del Comune di Fauglia procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e predispone entro 60 giorni dalla scadenza del bando, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, la graduatoria provvisoria che verrà approvata con determina del Responsabile del Settore 3.

La graduatoria provvisoria è formulata secondo l'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati in tale graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza

canone/ISE indicata all'art. 1.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fauglia per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa da presentare:

- a mano presso la sede dell'ufficio casa del Comune di Fauglia;
- per posta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Fauglia – Ufficio casa.
- tramite posta certificata all'indirizzo: [comune.fauglia@postacert.toscana.it](mailto:comune.fauglia@postacert.toscana.it).

In mancanza di opposizioni la graduatoria diverrà definitiva e trasmessa alla Regione Toscana entro il 30 settembre 2018.

#### **ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO**

Il reddito di riferimento è quello risultante dalla certificazione ISE/ISEE rilasciata ai sensi della normativa vigente e non scaduta al momento della presentazione della domanda da cui risulti un Valore ISE non superiore a € 28.470,83 ed un Valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

In caso di ISE pari a zero oppure inferiore al canone annuo di locazione il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare dall'assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altri Enti oppure da fonti di sostentamento che non risultino dalla dichiarazione ISE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le stesse, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, e quantificazione economica dell'aiuto prestato indicando il reddito risultante dall'ultima Dichiarazione dei redditi o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) oppure dell'attestazione ISEE allegando copia del documento di identità di quest'ultimo. Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti o associazioni dovrà indicare i dati dell'ente / associazione (denominazione, recapito, referente dell'ente / associazione) nonché la somma devoluta nell'anno reddituale di riferimento.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.

Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

#### **Art. 7 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:

- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A.
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2018 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se

successiva, fino al 31 dicembre 2018. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione disponibili per l'anno 2018.

L'importo minimo erogabile al richiedente – fino esaurimento fondi e quindi a partire dal primo in graduatoria fascia A - non può essere inferiore al 10% del canone annuo e in ogni caso non inferiore ad € 200,00 (Delibera G.R. 228/2018).

Il contributo sarà erogato in unica o più soluzioni secondo le disponibilità finanziarie del Fondo.

#### **Art. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione.

A tale scopo dal giorno 1 dicembre 2018, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2019, pena decadenza dal beneficio, tutti gli ammessi al contributo devono presentare le copie delle ricevute pagate dell'affitto riferite al periodo gennaio-dicembre 2018.

Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Tali ricevute dovranno essere consegnate in copia a mano all'Ufficio Casa del Comune di Fauglia in orario di apertura al pubblico oppure inviate per posta, a mezzo raccomandata A.R., al medesimo ufficio specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto "Bando Contributo Affitti 2018 – consegna ricevute", o per posta certificata all'indirizzo comune.fauglia@postacert.toscana.it.

#### **ART. 9 - CASI PARTICOLARI**

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle Graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette Graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

#### **Art.11 - INFORMATIVA**

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 in vigore dal 01/01/2004, di dati personali dichiarati dai richiedenti saranno utilizzati al fine della definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei

controlli previsti dalla Legge. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Leggi o Regolamenti, ovvero quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, sempre e comunque nel rispetto del L.gs 30/06/2003 n. 196.

I richiedenti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, dichiareranno di essere consapevoli della propria responsabilità penale e che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.

Il titolare del trattamento è il Comune di Fauglia. Il responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario dell'Ufficio Casa.

Fauglia, lì 11/05/2018

Il Responsabile del Settore 3  
dott. Massimiliano Bacchiet